



NOTAIO LORENZO TURCONI

Milano 20123 - Via Carducci, 26
Tel 02 86998450 - Fax 02 86998637

Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

N. 26260 di Repertorio

N. 14009 di Raccolta

**DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di febbraio.

9 febbraio 2023

In Milano, nel mio studio in via Carducci n. 26.

Avanti a me dr. Lorenzo Turconi, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- **FRATTINI Claudio Paolo**, nato a Milano (MI) il 27 luglio 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione,

della cui identità personale io Notaio sono certo, Cittadino Italiano.

Dopo di che detto Comparente, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di Volontariato:

**"ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO MALATO CRONICO -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

o più brevemente **"abiemmecci ODV"**

con sede in Milano, presso il blocco Nord Settore D 2° Piano del GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI NIGUARDA - CA' GRANDE di Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, Codice Fiscale 97045300155;

Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Lombardia al n. MI - 341;

mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

premette

- che con verbale di assemblea in data 31 gennaio 2023 n. 26243/14000 di mio repertorio, registrato a Milano Agenzia delle Entrate DP II TP3 il giorno 1 febbraio 2023 al n. 8015 serie 1T, l'associazione "ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO MALATO CRONICO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" ha approvato un nuovo statuto per adeguarlo alla normativa degli enti del terzo settore (ETS);

- che nel predetto verbale è stato dato mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche che fossero state richieste dal RUNTS in sede di verifica del rispetto dei requisiti richiesti;

- che il RUNTS in sede di esame ha espresso dei rilievi in ordine al contenuto dell'articolo 10 comma 2 dello statuto relativo alla possibilità per l'Associazione, tramite delibera del Consiglio Direttivo, di respingere la domanda di ammissione all'associazione in casi specifici nonché all'articolo 26 comma 3 dello statuto che prevede la cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio Direttivo;

- che pertanto è intenzione del Presidente dell'Associazione in forza della delega ricevuta dall'assemblea apportare le

Registrato a Milano
Agenzia Entrate DP II - TP3

il 09/02/2023
al n. 11052
Serie 1T
Euro 0,00

determina quanto segue:

- A seguito delle modifiche come sopra apportate il testo dello statuto aggiornato è quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblica-
to mediante lettura da me datane al comparente, che lo ap-
prova, conferma e firma con me Notaio, omessa la lettura del-
l'allegato "A" per volontà espressa del comparente medesimo.

il presente atto di un foglio scritto per tre intere facciate e fin qui sulla quarta parte a macchina da persona a me fida e parte a mano da me notaio e sottoscritto alle ore undici e quaranta minuti.

F.to: Lorenzo Turconi notaio

Allegato **"A"** del n. 26260 di repertorio

STATUTO

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

"ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO MALATO CRONICO -
Organizzazione di Volontariato"

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Milano, presso il blocco Nord Settore D 2° Piano del GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI NIGUARDA - CA' GRANDE di Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3.

Articolo 3) Scopo

3.1 L'Associazione quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione si ispira al fine di.

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona.

3.2 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di assistenza sociale e socio sanitaria;
- di assistenza sanitaria;
- formazione;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero ad esse affidata ad Università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400;
- sostegno alle attività dei vari Reparti e Ambulatori del Dipartimento Materno Infantile del Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda - Cà Granda di Milano con finalità di adeguamento delle attrezzature innovative per un continuo miglioramento qualitativo della diagnostica e delle cure dei bambini ricoverati o seguiti presso gli Ambulatori a loro dedicati, con particolare dedizione ai bambini affetti da patologie croniche, ma non esclusivamente a questi;
- favorire l'assistenza alle famiglie dei suddetti bambini.

Articolo 4) Oggetto

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 238, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli Enti Associati.

5.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6) Durata

6.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi lo "Associato" o gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari i quali sono i soggetti ammessi quali

membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche delle loro qualità dei loro comportamenti;

c) Associati Sostenitori i quali sono coloro che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione;

d) Associati Ordinari i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

7.4 Possono essere ammessi quali associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi "la Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi a osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Articolo 11) Recesso dell'associato

11.1 Qualunque Associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per

gravi motivi.

12.2 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa il cui complessivo valore è attualmente di euro 100.000,00 (euro centomila).

Articolo 14) Entrate

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della quota annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 33 CTS;
- g) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incremento del patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Articolo 16) Raccolta fondi

16.1 L'Associazione può svolgere l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-

zi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 2 CTS.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 17) Organi

17.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente");
- d) il tesoriere;
- e) l'organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 18) Principi generali

18.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 19) Competenze dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

19.2 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Tesoriere;
- c) nomina, ove non sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove non sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 20) Convocazione dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

20.2 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, o è reso pubblico mediante affissione nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

20.3 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Presidenza dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano; in ulteriore subordine su decisione dell'Assemblea da un altro membro del Consiglio Direttivo o in mancanza da qualsiasi Associato.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 22) Deliberazione dell'Assemblea

22.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione qualora vi partecipino almeno la metà più uno degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

22.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

22.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

22.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

22.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

22.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

22.7 Le deliberazioni di modificazione dello statuto sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

22.8 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favo-

revoles dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

22.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario:

a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari,

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; in questo caso l'assemblea potrà svolgersi con tutti i partecipanti collegati on line, non sarà necessaria la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 23) Competenze del Consiglio Direttivo

23.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

23.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

c) approvare la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

f) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

23.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Composizione del Consiglio Direttivo

24.1 Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Tesoriere.

24.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno natura di persone fisiche.

24.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapace, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 25) Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 26) Durata della carica

26.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

26.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

26.3 I Consiglieri sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Articolo 27) Convocazione del Consiglio Direttivo

27.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

27.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

27.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri anche in assenza delle suddette formalità di convocazione.

Articolo 28) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

28.2 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.3 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario:

a) che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di una adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione, che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; in questo caso l'adunanza potrà svolgersi con tutti i partecipanti collegati on line, non sarà necessaria la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo.

Articolo 29) Responsabilità dei Consiglieri

29.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III Presidente, Tesoriere

Articolo 30) Presidente

30.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

30.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità

Giudiziaria ed Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 31) Tesoriere

31.1 Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 32) Composizione dell'Organo di Controllo

32.1 L'Assemblea, quando è previsto dalle leggi vigenti, nomina per votazione un organo di controllo, scegliendo se collegiale - e in tal caso assume la denominazione di Collegio Sindacale - ovvero se monocratico quale Sindaco Unico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all' articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche tra soggetti che non siano soci dell'Associazione.

Articolo 33) Composizione, durata in carica e sostituzione dell'organo di controllo

33.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal Sindaco più anziano di età.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Articolo 34) Retribuzione del Collegio Sindacale

34.1 L'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 35) Doveri dell'organo di controllo

35.1 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto previsto dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Articolo 36) Poteri dell'organo di controllo

36.1 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Articolo 37) Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

37.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Articolo 38) Revisione legale dei conti

38.1 L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi di legge e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Titolo V - Bilancio, libri e scritture

Art. 39) Esercizi associativi

39.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 40) Bilancio d'esercizio

40.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 41) Libri dell'Associazione

41.1 Oltre alla degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) Il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo VI Estinzione e scioglimento

Articolo 42) Devoluzione del patrimonio

42.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 43) Clausola compromissoria

43.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

43.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

43.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella provincia ove l'Associazione ha sede.

43.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Milano 9 febbraio 2023

F.to: Claudio Paolo Frattini

F.to: Lorenzo Turconi notaio

Certifico io sottoscritto Dr. Lorenzo TURCONI Notaio in
Milano, che la presente copia su supporto informatico, ai
sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, è conforme al suo
originale firmato a norma di legge.
Milano, 9 febbraio 2023



Firmato digitalmente
da LORENZO TURCONI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
MILANO:80052030154